

Bari, 24 maggio 2025

Ministero della Giustizia
PEC: ufficio3.dgagl.dag@giustiziacert.it
PEC: gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Formez PA
PEC: protocollo@pec.formez.it

Commissione Interministeriale Ripam
PEC: protocollo@pec.formez.it
PEC: ripam@pec.governo.it

Oggetto: *Avv. Giuseppe MONTERISI.*
Ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma, Sezione Quarta Ter, R.G. n. 13597/2024.
Adempimento del Decreto presidenziale n. 2094 del 23/05/2025.
Istanza di notifica per pubblici proclami.

In nome e per conto dell'**Avv. Giuseppe MONTERISI**, (c.f. MNTGPP95H05H926O), nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 05/06/1995 e residente in Barletta, via del Mare n. 11, rappresentato ed assistito ai fini della presente procedura dal sottoscritto **avv. Giuseppe Domenico Torre** ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC: ***giuseppedomenico.torre@pec.ordineavvocatitrani.it***,

PREMESSO CHE

- l'avv. Monterisi impugnava dinanzi al TAR Lazio di Roma, nell'ambito del giudizio n. 13597/2024 R.G., i seguenti atti e provvedimenti:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento adottato dal FORMEZ in data 07/10/2024 (inviato a mezzo PEC in pari data), con cui si è comunicato al ricorrente quanto segue: "nella graduatoria del Distretto di BARI - Concorso AUPP 3946, la S.V. risulta collocata alla posizione n. 275, con un punteggio pari a 28,125 punti", nella parte in cui al medesimo sono stati assegnati 28,125 punti invece di totali 32,125 punti (ossia di 4 punti in più); - della predetta graduatoria, nella parte in cui il ricorrente è illegittimamente collocato alla posizione n.275, con un punteggio pari a 28,125 punti, invece che nella migliore posizione che gli

spetta in ragione della attribuzione di totali 32,125 punti (ossia di 4 punti in più); - di tutti i verbali della commissione giudicatrice, nonché della scheda di valutazione dei titoli relativa al ricorrente, nelle parti in cui non sono stati attribuiti a quest'ultimo quattro punti in ragione del suo titolo di laurea e del relativo voto; - di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi compreso, ove occorra, del diniego tacito all'istanza di autotutela; e per l'accertamento: - del diritto dell'Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati; - del diritto dell'Avv. Monterisi all'inserimento del suo nominativo nella graduatoria de qua nella posizione che gli spetta all'esito dell'attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\12\2024:

- del provvedimento prot. "m_dg.DOG.09_12_2024.0292442.U" adottato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio III - Concorsi e Inquadramenti in data 09/12/2024 (inviato a mezzo PEC il giorno successivo 10/12/2024), con cui si è riscontrata l'istanza di accesso formulata dal ricorrente il 07/11/2024, nella parte in cui il Ministero espone le ragioni che sarebbero, a suo dire, ostative all'accoglimento delle domande formulate dal ricorrente sia con istanza di autotutela del 16/10/2024, sia con il ricorso introduttivo; - di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente; e per l'accertamento - del diritto dell'Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati; - del diritto dell'Avv. Monterisi all'inserimento del suo nominativo nella graduatoria de qua nella posizione che gli spetta all'esito dell'attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10\02\2025:

- del provvedimento prot. "m_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID", adottato in data 24/12/2024 dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, a firma del Direttore Generale, recante "Scorrimento graduatorie" in relazione al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia", nella parte in cui il Ministero relativamente al Distretto di Corte di Appello di Bari ha disposto lo scorrimento della graduatoria di 25

unità senza tuttavia convocare il ricorrente quale vincitore; ciò in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125; - dello “elenco legittimati” relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, allegato dal Ministero al predetto provvedimento prot. “m_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID” del 24/12/2024, sempre nella parte in cui il Ministero stesso non ha convocato il ricorrente quale vincitore, in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125; - del provvedimento prot. “m_dg.DOG.22/01/2025.0000832.ID”, adottato in data 22/01/2025 dal Ministero delle Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, a firma del Direttore Generale, recante “Scorrimento graduatorie” in relazione al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”, nella parte in cui il Ministero ha disposto ulteriori assunzioni, senza tuttavia convocare il ricorrente quale vincitore; ciò in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125; - del provvedimento con cui si è disposta la rettifica del precedente “elenco legittimati” relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, allegato dal Ministero al provvedimento prot. “m_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID” del 24/12/2024, e di conseguenza dello stesso “elenco legittimati” relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, come risultante all’esito della rettifica del 24/01/2025, sempre nella parte in cui il Ministero stesso non ha convocato il ricorrente quale vincitore, in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125; - di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi compreso, ove occorra e comunque nei limiti di interesse del ricorrente, del provvedimento prot. “m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID” del 27/06/2024, con cui il Ministero ha disposto il primo scorrimento della graduatoria de qua; e per l’accertamento - del diritto dell’Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati; - del diritto dell’Avv. Monterisi all’inserimento del suo nominativo nella graduatoria de qua nella posizione che gli spetta all’esito dell’attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\05\2025:

- della graduatoria dei vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di

personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia - Graduatoria dei vincitori Codice BA - Distretto della Corte di Appello di Bari n. 121 unità”, come rettificata dal Ministero della Giustizia con Verbale n. 24 del 07/04/2025, pubblicata in data 10/04/2025, nella parte in cui il Ministero stesso non ha collocato il ricorrente quale vincitore, in conseguenza dell'illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125; nonché del predetto Verbale n. 24 del 07/04/2025 e, ove esistente, dell'atto di approvazione della graduatoria stessa, sempre nei limiti di interesse;

- sempre nei limiti di interesse, del provvedimento prot. “P.D.G. prot. n.m_dg.DOG.17/04/2025.0005055.ID”, adottato in data 17/04/2025 dal Ministero della Giustizia, recante “Scorrimento graduatorie” del predetto concorso, nella parte in cui il Ministero stesso relativamente al Distretto di Corte di Appello di Bari ha disposto lo scorrimento della graduatoria di sei (6) unità, senza tuttavia considerare la posizione del ricorrente quale vincitore e dunque senza convocarlo; ciò sempre in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125;

- di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi compreso, ove occorra e comunque nei limiti di interesse del ricorrente, della nota a mezzo PEC del 08/05/2025, con cui il Ministero ha riscontrato la seconda diffida a provvedere inviata dal ricorrente; nonché per l'adozione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 c.p.a. di tutte le misure che ritenga opportune ai fini della compiuta attuazione delle statuizioni contenute nella ordinanza n. 1588/2025, ove ritenuto opportuno, anche esercitando i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza;

oltre che per l'accertamento

- del diritto dell'Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati;

- del diritto dell'Avv. Monterisi all'inserimento del suo nominativo nella graduatoria de qua nella posizione che gli spetta all'esito dell'attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli.

- al ricorso ed ai primi e secondi motivi aggiunti l'odierno istante correlava **istanza di notifica per pubblici proclami**; con **ordinanza n. 1588 del 12/03/2025** il TAR romano accoglieva l'istanza di notificazione per pubblici proclami sui siti web istituzionali della Commissione Ripam e del Ministero della Giustizia, e tale notifica veniva effettuata;

- anche ai terzi motivi aggiunti l'odierno istante correlava **istanza di notifica per pubblici proclami**; con decreto presidenziale n. 2094 del 23/05/2025 il TAR romano accoglieva l'istanza di notificazione per pubblici proclami sui siti web istituzionali della Commissione Ripam e del Ministero della Giustizia, ordinando che la stessa avvenga con le modalità già in precedenza descritte dalla predetta **ordinanza n. 1588 del 12/03/2025**;

- in particolare, si rammenta che con la predetta **ordinanza n. 1588 del 12/03/2025** l'**istanza di notificazione per pubblici proclami** è stata accolta nei termini che seguono:

“Ritenuto, altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe, come integrato da motivi aggiunti, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Commissione Ripam e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimete;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Commissione Ripam ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Commissione Ripam ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima";

- a tal fine, l'odierno istante allega alla presente: **1)** avviso di notifica; **2)** terzi motivi aggiunti dinanzi al TAR Lazio di Roma, e pedissequo avviso; **3)** Decreto n. 2094/2025 del 23/05/2025 adottato dal Presidente della Sezione Quarta Ter del TAR Lazio, Roma, e pedissequo avviso; **4)** ordinanza della Sezione Quarta Ter del TAR Lazio di Roma n. 1588 del 12/03/2025, e pedissequo avviso; **5)** elenco controinteressati come da graduatoria unica originaria, da graduatoria poi rettificata e successivi provvedimenti di scorrimento, e pedissequo avviso.

Ciò premesso, l'odierno istante, a mezzo del sottoscritto difensore,

CHIEDE

a codeste Amministrazioni, in ottemperanza al combinato disposto di cui al decreto presidenziale in oggetto e della succitata ordinanza, ed ai fini della notificazione per pubblici proclami, di voler cortesemente disporre la pubblicazione sul proprio portale web istituzionale dei suindicati atti e documenti allegati alla presente.

Si richiama l'attenzione di codeste Spett.li Amministrazioni sugli incumbenti posti a loro carico dall'ordinanza in oggetto - allegata alla presente ed il cui testo è stato comunque dianzi riportato per esteso - e sulla necessità di rilasciare al ricorrente un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito e la parte del sito dove essa è reperibile.

Si chiede pertanto di voler cortesemente inviare attestazione con la quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito e la parte del sito dove

essa è reperibile all'indirizzo PEC: *giuseppedomenico.torre@pec.ordineavvocatitrani.it*.

Da ultimo, si chiede di inoltrare d'ora in poi tutte le comunicazioni presso questo indirizzo PEC, ove l'istante ha eletto domicilio ad ogni effetto di legge.

Distinti saluti.

Avv. Giuseppe Domenico Torre